



Convenzione per la Sperimentazione del Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "**Agenzia**"), istituita ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, avente sede e domicilio fiscale in Roma, 00137, viale Marx 43, codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale in qualità di commissario straordinario, ing. Agostino Ragosa, legale rappresentante

E

Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A., capogruppo del gruppo bancario ICBPI, con sede legale in Milano, Corso Europa 18, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00410710586, Partita Iva n. 13212880150, REA n. 318847, capitale sociale pari ad "Euro42.557.370,00", nella persona del Direttore Generale Ing. Giuseppe Capponcelli (di seguito, per brevità, "**ICBPI**" ovvero "**Intermediario tecnologico**");
di seguito denominate congiuntamente "le **Parti**" o disgiuntamente "la **Parte**"

PREMESSO CHE

1. La presente Convenzione opera nel rispetto:

- del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", (di seguito il "TUB");
- del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE ed abroga la direttiva 97/5/CE" che recepisce nell'ordinamento italiano le norme europee relative alla disciplina dei servizi di pagamento;
- dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ai sensi del quale l'applicazione di detta normativa alle Pubbliche Amministrazioni, è demandata a un



apposito decreto che, allo stato attuale, non è ancora stato emanato dal Ministero competente;

- del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n.293 recante “Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali”;
- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», (di seguito, il “Codice”);
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività emanate in applicazione dell’art. 71, comma 1bis, del Codice dell'amministrazione digitale”
- del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- di quanto disposto dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività istituita ai sensi dell’articolo 79 del Codice.

2. Con determinazione n. 34/2013 DIG del Direttore Generale in qualità di commissario straordinario dell’Agenzia è stato approvato il presente schema di convenzione.

CONSIDERATO CHE

1. L’articolo 5 del Codice dispone che le pubbliche amministrazioni *“sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”*.
2. A fronte dei pagamenti ricevuti è esigenza della Pubblica Amministrazione di:
 - avere a disposizione su appositi sistemi informatici l’importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata oppure le contabilità speciali interessate;
 - fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio.



3. L'articolo 81, comma 2-bis del Codice – così come introdotto dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 , n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” - prevede che *“...DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”*.
4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, *“per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;
5. ICBPI è una banca di secondo livello che offre, alle banche aderenti, servizi di tipo tecnologico regolati da apposite convenzioni, che identificano ICBPI come Intermediario nello scambio di flussi elettronici con determinate controparti.
6. Le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti.

Tutto quanto premesso e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a) **Amministrazioni Pubbliche**: le Amministrazioni definite all'articolo 2, comma 2, del Codice;



- b) **Servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC:** i servizi di pagamento in modalità informatica, messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Prestatore convenzionato, conformi al Modello di processo operativo per il funzionamento della piattaforma tecnologica di interconnessione ed interoperabilità di cui all'Articolo 4, così come descritti nell'Allegato A – “Specifiche Tecniche del Nodo dei Pagamenti-SPC ad uso sperimentazione”;
- c) **Protocollo di Sperimentazione:** il documento di cui all'Allegato B – “Protocollo di Sperimentazione per la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni al Nodo dei Pagamenti-SPC”, compresi tutti i suoi allegati ed i documenti ivi richiamati, con il quale sono regolamentate le procedure per la partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche all'erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore delle Pubbliche Amministrazioni;
- d) **Convenzione:** il presente atto che regola, nei confronti degli intermediari tecnologici, le procedure legate all'erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore delle Amministrazioni Pubbliche;
- e) **Amministrazione/i aderente/i:** le Amministrazioni Pubbliche di cui al punto a) che partecipano al Protocollo di Sperimentazione;
- f) **Prestatore di servizi di pagamento:** il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall'articolo 114sexies del TUB;
- g) **Prestatore convenzionato:** l'istituto di credito che, in qualità di Prestatore di servizi di pagamento, sottoscrive una convenzione con l'Intermediario tecnologico obbligandosi - per quanto di propria competenza - a quanto previsto nella presente Convenzione e, comunque, a fornire alle Amministrazioni aderenti i servizi di pagamento oggetto della presente Convenzione;
- h) **Intermediario tecnologico:** l'Intermediario che sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e offre ai Prestatori convenzionati un servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC, nel pieno rispetto degli standard tecnici definiti dall'Allegato A. Appone la firma digitale, qualora richiesta dall'Amministrazione aderente, sulle ricevute telematiche SPC;
- i) **Allegato Tecnico:** documento che stabilisce i requisiti minimi, i vincoli, le specifiche, le



informazioni, le modalità ed i processi necessari all'attuazione della presente Convenzione, come specificato nell'Allegato A – ;

- j) **PEC:** posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- k) **Responsabile dei servizi:** la persona nominata dall'Intermediario tecnologico quale referente e responsabile della Convenzione nei confronti dell'Agenzia;
- l) **Referente Agenzia:** la persona nominata dall'Agenzia quale Referente della Convenzione nei confronti dell'Intermediario tecnologico e delle amministrazioni aderenti;
- m) **Utente privato:** cittadino o impresa che intende utilizzare gli strumenti di pagamento messi a disposizione dal Prestatore convenzionato per effettuare un pagamento a favore di una amministrazione aderente.

Articolo 2

(Premesse, Considerato e Allegati)

1. Le premesse, i considerato, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, così come formano parte integrante e sostanziale della stessa, i seguenti documenti debitamente sottoscritti dalle Parti :
 - Allegato A – “Specifiche Tecniche del Nodo dei Pagamenti-SPC ad uso sperimentazione”
 - Allegato B – “Protocollo di Sperimentazione per la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni al Nodo dei Pagamenti-SPC”
 - Allegato C – “Regole di gestione dei dati da parte dell'intermediario tecnologico”
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole della presente Convenzione disponga diversamente.
3. ICBPI, rispetto al contenuto dei suddetti documenti, svolge le attività inerenti al ruolo di Intermediario tecnologico, rimanendo estraneo a tutto quanto concerne l'erogazione del servizio



di pagamento, di cui si farà carico il Prestatore di servizi di pagamento che aderirà alla convenzione indicando ICBPI come suo Intermediario tecnologico.

Articolo 3

(Oggetto)

1. Oggetto della presente Convenzione è la partecipazione dell'Intermediario tecnologico alle attività connesse alla sperimentazione delle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC di cui al successivo Articolo 4, per consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute alla pubblica amministrazione, attraverso i servizi di pagamento erogati dai Prestatori convenzionati, con l'esclusione delle attività di riscossione dei tributi, disciplinate da specifiche disposizioni.
2. Le attività connesse alla sperimentazione di cui si fa carico ICBPI sono esclusivamente quelle inerenti alla funzione di Intermediario tecnologico. Resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Intermediario Tecnologico in ordine alla correttezza dei dati contenuti nei flussi scambiati.
3. Le procedure di riscossione cui al comma 1 saranno rese disponibili, a livello sperimentale, agli utenti del servizio per tutta la durata prevista della presente Convenzione.

Articolo 4

(Infrastruttura di interconnessione e interoperabilità – Nodo dei Pagamenti-SPC)

1. Ai fini della presente Convenzione s'intende per Nodo dei Pagamenti –SPC la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità, tra le Amministrazioni Pubbliche e i Prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dall'Agenzia attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità al disposto dall'articolo 81, comma 2-bis del Codice e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso Codice.
2. L'infrastruttura tecnologica di cui al comma 1 sarà messa a disposizione, a livello sperimentale, nei confronti di tutte le Amministrazioni Pubbliche che abbiano sottoscritto con l'Agenzia il Protocollo di cui all'Allegato B – “Protocollo di Sperimentazione per la partecipazione delle



Pubbliche Amministrazioni al Nodo dei Pagamenti-SPC”.

Articolo 5

(Obblighi delle Parti)

1. Le Parti si impegnano ad operare per gestire al meglio le attività previste dall' Articolo 3 ed in particolare l'Agenzia metterà a disposizione l'infrastruttura tecnologica di cui all'Articolo 4, alla quale l'Intermediario tecnologico si conetterà rispettando le regole di cui all'Allegato A.
2. Le Parti si impegnano a sperimentare congiuntamente i processi e i servizi che possono essere resi disponibili sul Nodo dei Pagamenti –SPC secondo le regole di cui all'Allegato A limitatamente alle attività in carico all'ICBPI in qualità di Intermediario tecnologico.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Intermediario tecnologico si impegna a proporre alle banche clienti l'adesione alla sperimentazione in oggetto.
4. Le Parti si impegnano a sperimentare congiuntamente i processi e i servizi che possono essere resi disponibili sul Nodo dei Pagamenti, nel loro complesso, quando un Prestatore di servizi di pagamento aderente ad ICBPI (per questi servizi) darà la sua disponibilità per sperimentare le fasi relative al pagamento.
5. ICBPI – in qualità di Intermediario tecnologico, con riferimento a quanto specificato nell'Articolo 3 - si impegna a realizzare e mantenere l'infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra il Nodo dei Pagamenti-SPC ed i Prestatori convenzionati nel rispetto delle regole di cui all'Allegato A.
6. Le Parti si impegnano ad avviare la sperimentazione entro e non oltre 90 (novanta giorni) di calendario a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
7. Gli oneri per l'attivazione di detta sperimentazione sono a carico delle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza.
8. Le Parti si danno atto che, nell'ambito delle attività previste dall' Articolo 3, la definizione dei servizi da erogare avviene nel pieno rispetto delle dinamiche competitive tra le imprese del settore dei pagamenti.
9. ICBPI fornirà l'infrastruttura tecnologia di connessione tra l'Agenzia ed i Prestatori



convenzionati di cui al precedente comma 7 senza oneri a carico dell'Agencia o delle Amministrazioni Pubbliche che abbiano sottoscritto con l'Agencia il Protocollo di Sperimentazione.

10. Al fine di consentire a ICBPI di raggiungere anche banche attestata per il servizio CBI su altri Nodi, l'Agencia acconsente che l'ICBPI assuma il ruolo di banca proponente dell'Agencia stessa, e richieda – in ragione di tale ruolo - il codice identificativo CBI (CUC). L'assunzione di detto ruolo, da parte di ICBPI, viene formalizzato tra le Parti con la sottoscrizione della presente Convenzione e, per quanto della Convenzione medesima sia riconducibile all'oggetto del modello contrattuale "Schema di lettere contratto da scambiare tra banca proponente e il cliente" - di cui al "Testo Coordinato della Normativa CBI" - troveranno applicazione tra le Parti le norme del suddetto "Schema di lettere contratto da scambiare tra banca proponente e il cliente".

Articolo 6

(Firma digitale)

1. Le Parti convengono che, al fine di consentire a ICBPI di svolgere le attività tecniche tipiche dell'Intermediario tecnologico, la firma digitale sulle ricevute telematiche sarà sempre apposta da ICBPI stesso.
2. L'Agencia garantisce che le Amministrazioni Pubbliche che si attiveranno sui servizi previsti dal Nodo dei Pagamenti SPC accetteranno le ricevute di pagamento firmate da ICBPI in qualità di Intermediario tecnologico.

Articolo 7

(Durata, disdetta e recesso)

1. La durata della presente Convenzione coincide con la durata della sperimentazione oggetto della Convenzione medesima; il cui termine è fissato entro il 31 dicembre 2013, salvo proroghe concordate tra le Parti.
2. Durante la vigenza della Convenzione, le Parti si riservano la facoltà di recedere senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, con preavviso di 180 (centottanta)



giorni di calendario, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

3. L'Agenzia, in relazione alle attività inerenti alla realizzazione del Nodo dei Pagamenti-SPC, si riserva di indicare, nel corso della durata della presente Convenzione, eventuali modifiche alle attività di sperimentazione.

Articolo 8

(Rendicontazione dei pagamenti)

1. ICBPI si impegna ad inoltrare all'Agenzia le rendicontazioni che riceverà dai Prestatori di servizi convenzionati nelle modalità indicate nell'Allegato A.

Articolo 9

(Trasparenza)

1. La Convenzione tra l'Agenzia e i Prestatori di servizi di pagamento convenzionati prevede che il Prestatore convenzionato renda noto all'utente privato, prima dell'effettuazione dell'operazione di pagamento, il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare tale operazione.
2. Al fine di rendere disponibile il costo di cui al comma 1 anche alle Amministrazioni aderenti, ICBPI comunica all'Agenzia detta informazione, se ricevuta dal Prestatore convenzionato, con le modalità indicate nell'Allegato A.

Articolo 10

(Implementazioni tecnologiche e procedurali)

1. Le implementazioni tecniche, necessarie a mantenere l'impianto tecnologico, di cui all'Allegato A, conforme alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra il Referente dell'Agenzia ed il Responsabile dei servizi dell'Intermediario tecnologico.
2. L'Intermediario tecnologico adegua le proprie procedure di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le tempistiche concordate al precedente comma 1.



Articolo 11

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Le Parti, ciascuna per la propria competenza, nominano una persona (Referente Agenzia, Responsabile dei servizi per l'Intermediario tecnologico) quale referente e responsabile della Convenzione nei confronti della controparte, al quale devono essere indirizzate tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione e dai suoi allegati.
2. Le comunicazioni sono scambiate esclusivamente in forma scritta tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Agencia per l'Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it

ICBPI: icbpi@pec.gruppo.icbpi.it

Articolo 12

(Trattamento dei dati, Consenso al trattamento)

1. Le Parti si impegnano a rispettare i dettami del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Intermediario tecnologico dichiara di:
 - a) accettare la designazione del medesimo da parte dell'Agencia e delle Amministrazioni Aderenti, quale Responsabile del trattamento dei dati personali;
 - b) svolgere tale eventuale incarico gratuitamente e nel rispetto delle istruzioni che saranno fornite da ciascun Titolare del trattamento.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 13

(Legge Applicabile e foro competente)

1. Le norme applicabili alla presente Convenzione sono quelle previste nell'ordinamento italiano.
2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.



Articolo 14

(Disposizioni generali)

1. Sin da ora, le Parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della presente Convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la Convenzione resterà comunque valida per la restante parte e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, che rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stata in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole della Convenzione sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del codice civile.

Articolo 15

(Clausola fiscale)

1. La presente Convenzione, , è soggetta ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r. 642/72 solo in caso d'uso.

Articolo 16

(Responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/01)

1. ICBPI dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 in osservanza del quale ha adottato il Modello/Codice Etico di organizzazione gestione e controllo. Il suddetto decreto legislativo non si applica all'Agenzia, secondo quanto previsto all'art.1 comma 3 del decreto stesso.
2. In materia degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, l'Agenzia è tenuta a rispettare il Codice di



Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (D. M. 28/11/2000) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.84 del 10/04/2001.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

**per Istituto Centrale delle Banche Popolari
Italiane S.p.A.**

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE CAPPONCELLI

CN = GIUSEPPE CAPPONCELLI
O = Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
S.p.A./13212880150

per Agenzia per l'Italia Digitale

**IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Firmato digitalmente da

Agostino Ragosa